18632/22

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
DANILO SESTINI	Consigliere
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere - Rel.
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere
ANTONELLA PELLECCHIA	Consigliere

Oggetto

Risarcimento danni da diffamazione

Ud. 10/02/2022 CC
Cron. 18632
R.G.N. 35720/2019

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n. 196/2003
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

ORDINANZA

sul ricorso 35720/2019 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) 2, presso lo studio dell'avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende

-ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 5744/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/9/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/2/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

2022
267

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. del 20/9/2019 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. (omissis) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma n. 8356 del 2015, ha accolto la domanda dalla medesima proposta nei confronti del sig. (omissis) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di <<una serie di dichiarazioni diffamatorie diffuse ampiamente a mezzo stampa e radiotelevisione a seguito della pubblicazione, in data 10 marzo (omissis), su " (omissis) ' di un articolo redatto dalla stessa (omissis) giornalista del predetto quotidiano, nel quale l'appellante aveva dato notizia di un colloquio intercorso il 21 dicembre 2011 nei pressi di una nota pasticceria romana, vicino a (omissis) tra gli onorevoli (omissis) e ((omissis) , involontariamente udito dalla stessa giornalista e che riguardava l'indagine sulla presunta "trattativa" Stato-mafia, nella quale risultava indagato ((omissis)

Dichiarazioni secondo cui <<l'articolo era frutto "del delirio di una mitomane" o "la provocazione di una spia in servizio"; che la (omissis) era "un agente volontario in servizio (nella C (omissis) sarebbe stato della (omissis) nell'(omissis) del (omissis)'; che la conversazione era una "menzogna organizzata", frutto di "una fantasia eccitata"; che la (omissis) era un testimone inaffidabile che aveva "inteso lucciole per lanterne", parlando altresì di "prove inconsistenti, fragili, anzi false">>.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (omissis) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la (omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 113, 115, 293, 345 c.p.c., 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito non abbia ammesso la produzione della <<sentenza depositata in primo grado>>, pur trattandosi di documento formato successivamente alla prima udienza del procedimento e quindi tempestivamente depositato ex art. 293 c.p.c. all'atto della costituzione del contumace>>.

Lamenta che la corte di merito, dopo aver dichiarato <<inammissibile>> la produzione di <<ulteriori tre sentenze>>, le abbia contraddittoriamente ed erroneamente ritenute <<irrilevanti>>.

Con il 2° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 51, 95 c.p., 21 Cost., 2043, 2059 c.c., 8 - 10 CEDU, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente <<ritenuto il comportamento della (omissis) corretto professionalmente e fonte di propalazioni veridiche, ignorando ... sia la oggettiva scorrettezza dell'acquisizione sia la non provata veridicità dei contenuti, e conseguentemente abbia escluso il buon diritto del (omissis) a reagire con veemenza ma continenza ad una propalazione di gravissime accuse, indebita e falsa>>.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Nell'impugnata sentenza la corte di merito, nel riformulare la decisione di 1° grado [non condividendo l'assunto del giudice di prime cure secondo cui <<le espressioni propagate a mezzo stampa dall'appellato>> fossero da ritenersi <<una legittima reazione agli addebiti mossi dalla (omissis) sulla base di un colloquio da costei "abusivamente origliato">>, reazione che <<non avrebbe valenza diffamatoria "*essendo volta a stigmatizzare l'indebita interferenza nei suoi rapporti personali, avuto riguardo al luogo e alle circostanze in cui la conversazione era stata captata (all'interno di una pasticceria nel mentre dialogava a tu per tu con un collega), di natura strettamente privata, non essendo la* (omissis) *tra gli interlocutori coinvolti nella suddetta conversazione*">>], nell'esplicazione dei suoi poteri –anche istruttori- è pervenuta ad affermare che <<in realtà non emerge da alcun documento ritualmente prodotto che la conversazione fosse stata ascoltata di nascosto, dietro una porta, attraverso una parete o con strumenti e metodi da investigatore privato, ma le modalità di percezione della conversazione sono quelle descritte dall'articolo in atti prodotto dall'attrice in primo grado e non smentite dalla controparte>>.

Ha al riguardo sottolineato come da tale articolo risulti che <<mentre la (omissis) era seduta fuori dalla pasticceria ad un tavolino, erano arrivati i due Onorevoli che stavano parlando ed avevano continuato a parlare fermandosi in piedi accanto al tavolo della (omissis) che (omissis) le dava le spalle pronunziando "*con tono preoccupato, guardandosi più volte intorno sospettoso*" le seguenti parole: "*hai capito, questa volta ci fottono: dobbiamo dare tutti la stessa versione. Spiegalo a* (omissis) *se lo sentono a* (omissis) *è*

perché questa volta ci fottono. Quel cretino di (omissis) *ha detto tante cazzate, ma su di noi ha detto la verità. Hai capito ? Quello ... Il padre ... Di noi sapeva tutto, lo sai no ? Questa volta se non siamo uniti ci incastrano. Hanno capito tutto. Dobbiamo stare uniti e dare tutti la stessa versione*">>.

Ha altresì posto in rilievo avere la giornalista quindi aggiunto che <<il suo interlocutore annuisce con cenni del capo e ripete: "*certo certo, stai tranquillo, non ti preoccupare, ci parlo io*" e (omissis) ripete: "*fallo subito, è importante, mi raccomando*">>.

E' pervenuta quindi a concludere che, a tale stregua, la <<conversazione ... non è stata né origliata né abusivamente captata, poiché è avvenuta in un luogo pubblico, aperto, in cui l'attrice era arrivata per prima e si era seduta ad un tavolino ed aveva ordinato un cappuccino, poiché stava aspettando l'Onorevole , (omissis) per ragioni di lavoro e quindi non era affatto tenuta, come sostenuto dal convenuto, ad allontanarsi per non sentire la conversazione, che la stessa ha quindi percepito del tutto casualmente, ma distintamente a causa della vicinanza del (omissis) che, noncurante della presenza di persone, evidentemente parlava a voce alta>>.

Orbene, a fronte dell'accertamento operato dalla corte di merito e delle e delle conclusioni dalla medesima conseguentemente tratte nell'impugnata sentenza l'odierno ricorrente, nell'inammissibilmente dedurre (avuto in particolare riferimento al 1° motivo) una denunzia pure di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex n. 5 dell'art. 360, 1° co., c.p.c. in contrasto con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053) in base al quale il vizio di motivazione ex art. 360, 1° co.

n. 5, c.p.c. non può in ogni caso essere dedotto per censurare (non già un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica bensì) come nella specie l'omessa e *a fortiori* l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, da ultimo, Cass., 8/4/2022, n. 11484), formula censure del pari inammissibilmente volte a riproporre in termini di mera contrapposizione la propria non accolta tesi difensiva, nonché prospettanti una rivalutazione del merito della vicenda e del compendio probatorio comportanti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità (atteso che solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, restando invero estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle affermazioni in contestazione: cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5811), in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Avuto in particolare riferimento al 2° motivo, va ulteriormente osservato che l'odierno ricorrente omette invero di (quantomeno idoneamente) censurare la *ratio decidendi* secondo cui <<sono inammissibili ... i documenti prodotti dall'appellante unitamente all'atto di appello ... relativi ad un articolo del

1°/10/2013 ... e ... costituiti dai CD-ROM tratti dai link soltanto indicati alle pagine 4 e 5 dell'atto di citazione in primo grado>>, in quanto <<il giudice non è tenuto ad accedere ad internet per verificare le informazioni offerte dal sito identificato con il link indicato dalla parte, che invece deve produrre prove tipiche, quali documenti e testimonianze>>, laddove le <<sentenze penali prodotte da entrambe le parti telematicamente l'11, 13 e 19 settembre 2019, pur essendo ammissibili in quanto pubblicate dopo la prima udienza di comparizione in appello, sono irrilevanti con riferimento alla fattispecie in esame, in quanto riguardano la valutazione di attendibilità della testimone (omissis) ai fini dell'accertamento della responsabilità penale degli imputati, mentre l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità del (omissis) nella diffamazione contestatagli ed in particolare l'esistenza dei presupposti del diritto di critica, fra i quali la veridicità delle espressioni diffamatorie propagate dal medesimo e non dei fatti raccontati dalla (omissis)

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti

per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 10/2/2022

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 9 GIU. 2022

Il Funzionario Giudiziario